

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 15/12/2025

FATTO

1. Con ricorso del 5.8.2025, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- di essere erede del sig. S.Z.;
- nel 2002 aveva sollecitato lo sblocco in proprio favore di tutto quanto dovuto dall'intermediario;
- ha consegnato il 30.8.2022 la dichiarazione di successione con relativi documenti;
- nonostante ciò, la banca non ha ancora liquidato all'erede le somme dovute.

Atteso l'esito negativo del reclamo, riproponeva dunque nuovamente la domanda a questo Arbitro.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo:

- che la pratica successoria è chiusa, avendo esso intermediario liquidato tutti gli strumenti finanziari ed il conto corrente;
- tutti i rapporti sono stati pertanto estinti;
- ha inoltre liquidato alla ricorrente il contributo di € 20 per l'attivazione della procedura avanti l'Arbitro.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. Nelle repliche, la ricorrente eccepiva sia la non chiarezza dei criteri di liquidazione, sia l'esistenza di una polizza vita che non risulta rimborsata; chiedeva inoltre la documentazione dell'entità iniziale degli investimenti effettuati dal *de cuius*.

L'intermediario eccepiva la tardività e novità di tali domande.

4. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

“chiede di rientrare in possesso delle somme...”

Parte resistente:

“dichiarare cessata la materia del contendere...”

DIRITTO

1. Risulta pacifico che tutti i rapporti oggetto del ricorso sono stati liquidati, e che la banca, sia pure tardivamente, abbia adempiuto a quanto richiesto dalla ricorrente.

Sul punto, va dunque dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Sono peraltro inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente in sede di repliche.

Ricorda il Collegio, in proposito, che il reclamo, ai sensi della sez. VI delle Disposizioni ABF, è condizione di procedibilità del ricorso, che deve essere presentato entro i 12 mesi successivi. Il Collegio di Coordinamento (dec. 7716/2017) ha al riguardo chiarito che il reclamo deve avere ad oggetto, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio sin dalla fase precedente il giudizio arbitrale, la medesima questione poi proposta con il ricorso.

Inoltre, a prescindere da quanto sopra, sono inammissibili le domande avanzate per la prima volta in sede di repliche (Coll. Bologna, dec. 2643/2023).

D'altro canto, la domanda relativa alla liquidazione della polizza vita esulerebbe dalla competenza di questo Arbitro, in quanto implicherebbe una valutazione del contratto sottostante, e non riguarderebbe, dunque, i servizi bancari e finanziari, competenza specifica dell'ABF (Coll. Milano, dec. 4772/2024).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e inammissibile il ricorso per il resto.

IL PRESIDENTE